

APPUNTI TECNICI OPERATIVI DELLA LEGISLAZIONE A TUTELA DELLA ECONOMIA E SICUREZZA.

(Particolarmente indicato per la preparazione degli appartenenti alla Polizia Giudiziaria)



Tale scritto prende spunto dalle lezioni video svolte da remoto agli allievi nel periodo di pandemia. Come sempre ho utilizzato un linguaggio semplice, schematico e diretto per i lettori interessati.

Peculiarità di tale monografia sono gli argomenti trattati per gli operatori della Polizia Giudiziaria, in special modo per quelli appartenenti al corpo della G.d.F.

Ringrazio come sempre gli operatori per l'attenzione mostrata e per il valido confronto di idee e scambio di visioni sempre gradite ed utili, anche nella stesura della presente monografia.

Roma li, 20 Marzo 2020

Avv. Prof. Alessandro IPPOLITI

INDICE

Mercato di Capitali

Paragrafo uno: *I reati di riciclaggio ed usura: aspetti sostanziali e procedurali e tecniche di contrasto.* Pag. 3

Paragrafo due: *Responsabilità amministrativa degli Enti, ex d.lgs. 231/2001- quadro normativo e percorsi operativi.* Pag. 5

Paragrafo tre: *Tutela del diritto di autore e dei diritti connessi al fine di contrastare la pirateria informatica, audiovisiva, editoriale, telematica.* Pag. 7

Criminalità organizzata, stupefacenti e polizia di sicurezza.

Paragrafo quattro: *La definizione di criminalità organizzata e l' introduzione del reato " transnazionale" ex lege n. 146/2006.* Pag. 9

Paragrafo cinque: *Evoluzione della legislazione antimafia.* Pag. 11

Paragrafo sei: *Le misure ablative di natura penale – processuale.* Pag. 14

Paragrafo sette: *La disciplina di contrasto al traffico degli stupefacenti.* Pag. 17

Paragrafo uno

Il riciclaggio di denaro è quell' insieme di operazioni mirate a fornire una *parvenza lecita* a capitali e/o beni, la cui provenienza è in realtà illecita, rendendo così più difficile l' identificazione ed il successivo eventuale recupero. In questo senso è d' uso comune la locuzione di riciclaggio di denaro sporco. Esso è uno dei fenomeni su cui si fonda la così detta economia sommersa e costituisce dunque un reato per cui è valida l'incriminazione per riciclaggio.

L' incriminazione del riciclaggio (art. 648 bis c.p.) è considerato uno strumento nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti principali:

quello dell' acquisizione di ricchezza mediante atti delittuosi e quello successivo della "*ripulitura*" consistente nel far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa. Tale reato è economico, politico, statale. Un' importante azione contro il riciclaggio è stata svolta dalla U.E. da ultimo con la direttiva 2005/60/CE tradotta nel decreto legislativo n. 231/2007 del 16/11/07. Tale norma oltre a prevedere importanti aspetti sanzionatori, conferma la tendenza a limitare l' uso del denaro, contante come strumento essenziale nella lotta al riciclaggio, aumentando il numero dei soggetti obbligati agli adempimenti e comunicazioni alle autorità preposte ai controlli ed in caso di operazioni sospette.

L' auto riciclaggio, art. 648 ter c.p. è commesso da colui il quale già avendo commesso e concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l' identificazione della loro provenienza delittuosa. (Es: Tizio compie il reato di riciclaggio di "denaro sporco" proveniente dalla commissione di reati e reinveste tale denaro in attività lecite.)

L'usura, art. 644 c.p. la spiegherei ricordando una frase di Aristotele citata nell' Etica Nicomachea: "*nummus nummum parere non potest*" Il denaro non può da solo, generare altro denaro. Con il termine usura, (parola neolatina usata anche per definire l' applicazione illegale di interessi finanziari) si indica la pratica consistente nel fornire prestiti di soldi a tassi di interessi considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o addirittura impossibile, spingendo il debitore ad accettare condizioni assurde poste dal creditore a proprio vantaggio. Esempi classici sono: la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il

compratore/ creditore di un bene di proprietà del debitore, oppure la commissione di reati posti in essere dal creditore (minacce, percosse, intimidazioni) nei confronti del debitore, per indurlo a pagare con la forza della prepotenza. Per capire se il tasso applicato configura un caso di reato di usura anche bancaria (anatocismo bancario) bisogna far riferimento a quanto stabilito dalla legge: si parla di tasso usurario quando l' interesse supera di oltre il 50% i tassi medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, così come rilevati trimestralmente dal Mef e la cui apposita tabella viene pubblicata dalla Banca d' Italia. Di solito le vittime dell' usura, sono persone e aziende in difficoltà economiche, alle quali è precluso il credito bancario, in ragione della consapevolezza da parte della banca, della presumibile insolvenza di colui il quale chiede il prestito.

Tali persone fisiche e persone giuridiche è pertanto facile che possano trovare credito, presso i canali non ufficiali. Frequentemente gli usurai, (detti comunemente strozzini a Roma cravattari) svolgono delle attività illegali, dalle quali provengono i capitali con i quali svolgono e compiono altri illeciti fra cui per l' appunto i reati di Riciclaggio ed Usura. In altre occasioni, al contrario l' usurario svolge attività lecite le quali, oltre a fargli guadagnare grosse somme di denaro, lo mette anche in contatto con persone in difficoltà economiche, alle quali si offre scientemente di prestare somme di denaro o fornire garanzie bancarie, in cambio di ipoteche immobiliari e/o altri vincoli. Il giro d' affari annuo dell' usura in Italia è stimato in circa 30 miliardi di €uro ed interesserebbe 150.000 esercizi commerciali. E' altresì stimato che quasi il 50% di tale giro d'affari, sia controllato dalla criminalità organizzata.

Quali sono ora le migliori tecniche di contrasto all' usura?

In primis, un attento controllo del territorio e delle persone socialmente ed economicamente più deboli, anche con l' ausilio dei centri d' ascolto, in stretto contatto con gli operatori di P.G.

In secundis, una volta individuate tali situazioni, rendersi operativi al contrasto dei fenomeni dettati dalla crisi economica e dal sovra indebitamento, tramite quanto previsto dagli art. 14 e 15 della L. 108/96 che ha previsto due fondi:

fondo di prevenzione usura e fondo di solidarietà per le vittime dell' usura che, sono istituiti ai quali i soggetti interrelati possono rivolgersi per avere, nel primo caso un più facile accesso al credito, nel secondo dei contributi economici per far fronte alle difficoltà imposte dalla rete degli usurai.

In tali casi la Guardia di Finanza, svolge un ruolo fondamentale sia di prevenzione che di repressione dei reati legati e connessi all' usura, anche tramite l' utilizzo di agenti provocatori ed infiltrati.

Paragrafo due

Il decreto legislativo n. 231/2001, ha introdotto nell' ordinamento giuridico italiano, una specifica forma di responsabilità penale per aziende ed enti in genere, i quali, possono essere chiamati a rispondere in sede penale, per taluni reati commessi dai vertici amministrativi o dai dipendenti sottoposti al controllo di questi, nell' interesse dell' ente medesimo.

E' stato pertanto superato il dogma latino “ *Societas delinquere et puniri non potest*” secondo cui soltanto una persona fisica poteva rispondere dell' illecito penale e non anche una persona giuridica. La riforma in questione è stata adottata in esecuzione delle indicazioni sovranazionali e precisamente:

- dalla convenzione sulla tutela finanziaria della Comunità Europea, del suo primo protocollo firmato a Dublino il 27/09/1996 e successive modifiche;
- dalla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti i funzionari della comunità europea o degli Stati membri;
- dalla convenzione OCCE firmata a Parigi il 17/09/1997, in relazione alla lotta della corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Ora, esaminiamo gli enti che secondo la legge, possono incorrere nella responsabilità:

le persone giuridiche e le società;

le associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Sono espressamente esclusi da tale responsabilità : lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e quelli che esercitano pubblici poteri.

Esaminiamo ora la responsabilità dei vari enti.

La stessa ha natura sostanzialmente penale e presuppone sempre la commissione di un reato da parte della persona fisica, all' interno dell' Ente. Infatti non si ha la commissione da parte dell' ente di un autonomo illecito amministrativo tipizzato nel Decr. Legisl. 231/01 ma, di un reato presupposto realizzato nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di un soggetto apicale o del subordinato. Il legislatore delegato non ha quindi dettato nuove figure di reato ma, si è limitato a stabilire in base a quali criteri l' illecito penale dell' agente possa essere ascritto all' Ente. Il decreto prevede che la persona fisica risponda penalmente dell' illecito commesso, mentre quella giuridica sia destinataria di una mera sanzione amministrativa. Es: se in una società l' amministratore delegato commette dei reati quali (truffa, falso in bilancio, riciclaggio ecc.), lo stesso dovrà

rispondere personalmente ed in sede penale delle sue condotte, mentre la società quale ente giuridico, sarà sottoposta ai vari procedimenti amministrativi previsti per legge e derivati dai reati appunto commessi dall' A.D. La natura penale della sanzione prevista che, in tali casi è sicuramente principale rispetto a quella amministrativa, discenderebbe dal fatto che anche la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell' ente, non sia affidata all' autorità amministrativa ma, al Giudice penale, il quale sarà chiamato ad accertare il reato compiuto dalla persona fisica, alla quale dovrà applicare in caso di condanna la relativa sanzione di pena prevista. Con la stessa condanna e una volta definitiva, si applicheranno alla società anche le relative sanzioni amministrative. Inoltre, lo stesso decreto, prevede che le indagini preliminari e la contestazione dell' illecito penale ed amministrativo, siano affidate al P.M. Riguardo l' applicazione del Decr. Lgs. n. 231/01, ad enti privi di sede sociale in Italia, la Corte di Legittimità con la recentissima Sentenza n. 11626/2020, si è espressa a favore sul tema della Giurisdizione Italiana, rispetto agli illeciti amministrativi contestati ad enti di nazionalità estera, confermando quanto già sostenuto dalla Giurisprudenza di merito assai consolidata ossia:

“la società è chiamata a rispondere dell' illecito amministrativo derivante da un reato presupposto per il quale sussiste la giurisdizione nazionale, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia sede legale, ovvero, a prescindere dall' esistenza o meno, nello Stato di appartenenza, di norme che disciplinino analoga materia”.

Tale sentenza rappresenta chiaramente un forte segnale e deterrente nei confronti di coloro i quali istituendo società con sedi legali in Paesi Esteri, cercavano di eludere il fisco e/o comunque le leggi Italiane in materia societaria. In tale contesto normativo, svolge una funzione importante di controllo, l' organismo di vigilanza chiamato ad appunto vigilare sulle responsabilità degli Enti, per reati commessi nell' interesse o a vantaggio di questi ultimi, così come previsto dall' art. 6 comma 1 lett. b del Decr. Lgs. n. 231/2001. Il contenuto normativo generale di tale organo, deriva da disposizioni dell' U.E. e si ricollega ad istituti di stampo anglosassone.

In tale contesto procedurale e di controllo, svolge un' attività di alto rilievo e profilo anche l' A.N.A.C. oltre chiaramente a tutti i reparti della G.d.F. all' uopo preposti.

Paragrafo tre

Innanzitutto, cominciamo nel dire che **il diritto d' autore**, protegge i vari tipi di opere dell'ingegno, di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, alla pittura, marchi e brevetti, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. In altri termini, si vanno a tutelare tutte quelle forme di carattere scientifico, culturale, commerciale, informatico, il cui valore è riconosciuto Ex Lege dalla società. Per rientrare nel diritto d' autore, un' opera deve avere carattere creativo ed innovativo, determinanti per l'appunto la novità. Gli elementi essenziali e caratterizzanti dell' opera, debbono essere diversi dagli elementi presenti in opere precedenti. L' originalità dell' opera si ottiene quando la stessa è il risultato di un' attività dell' ingegno umano non banale. Per ottenere la tutela, non è necessaria una registrazione, come al contrario per i marchi aziendali. Il diritto di autore, nasce nel momento in cui l' opera viene creata e diviene tangibile da parte di terzi (una semplice idea non è tutelabile). Proprio per tale motivo, è necessario prima di rendere l' opera accessibile al pubblico, prendere le dovute precauzioni per poter dimostrare con certezza assoluta la reale paternità. (Es: nel caso di un compositore di musica che scrive un nuovo pezzo, lo stesso prima di essere mandato alle stampe delle varie case discografiche, deve esser registrato alla S.I.A.E.) Ad eccezione di alcuni casi particolari, la durata del diritto d' autore è di anni 70 dalla morte del soggetto detentore di tale diritto. Con il diritto d' autore la legge va a tutelare l'attribuzione di un insieme di facoltà e diritti, a favore di colui il quale realizza un' opera dell' ingegno con carattere innovativo e creativo, con l' effetto di riservargli diritti morali ed economici. E' disciplinato prevalentemente dalla legge del 22/04/1941 n. 633e successivo regolamento applicativo del regio decreto del 18/05/1942 n. 1369, nonché dal titolo IX del libro V del codice civile. La protezione del diritto d' autore, rientra nell' ordinamento Italiano, fra i diritti inviolabili dell' uomo. La sua tutela giuridica, risponde a questioni relative alla durata del diritto, all' utilizzo dei proventi e dei diritti economici derivanti dall' opera stessa, alla catalogazione e tipologia di opere protette dal diritto d' autore. Come abbiamo detto i diritti di autore sono riconosciuti per opere originali che presentano caratteri di novità: qualora non vi fossero questi elementi, chi si riconosce parte lesa, laddove risulti che un' opera sia stata copiata, ha diritto di tutelarsi con le leggi vigenti anti plagio. Gli articoli 2575 e 2576 del codice civile, chiariscono il concetto complessivo del diritto d' autore anche in relazione al fatto che, in caso di

morte del soggetto detentore di tale diritto, lo stesso sia compreso nell' eredità del De Cuius e come pertanto i legittimi eredi dell' autore dell' opera stessa, ne diventino proprietari dopo la sua morte. I redditi ed i ricavi che derivano dal diritto d' autore, sono tassati dal fisco e debbono esser dichiarati nella denuncia dei redditi, come qualsiasi altra entrata economica. Sono definiti: “ *compensi per l' utilizzo e lo sfruttamento economico del diritto d' autore e del diritto di immagine.*” Per fare in modo che tutte le opere siano legalmente riconosciute con il diritto d' autore, le stesse debbono essere soggette al copyright, il cui sigillo autorizza l' utente a poter utilizzare l' opera dell' autore. In Italia, come sappiamo, uno dei soggetti più autorevoli per registrare la paternità di un' opera è la S.I.A.E. (società italiana autori ed editori) unitamente all' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in cui si possono registrare brevetti di ingegno, marchi industriali o commerciali di vari prodotti. Soventi sono purtroppo gli utilizzi illegali e le varie contraffazioni di tutti quei prodotti coperti dal diritto d' autore, quali l' utilizzo mediante le false riproduzioni di opere musicali, informatiche, letterarie ecc. sprovviste del relativo bollino Siae o, le false riproduzioni di un prodotto o marchio mediante la contraffazione. Le suddette condotte delittuose, oltre che essere previste nel codice penale sono contemplate appositamente nelle leggi sul diritto d' autore, dove negli articoli dal 171 a 174 ter, si prevedono le relative ipotesi di reato e le conseguenti sanzioni, così come previste e modificate dalla legge n. 169 del 15/03/1996 e del 06/05/1999. La legge n. 248 del 18/07/2000, ha ulteriormente inasprito le sanzioni ed ha introdotto nuove fattispecie di reato, previste dagli articoli 171 quinquies / novies ed art. 174 bis quater. Questa legge, inoltre ha previsto l' applicazione di sanzioni amministrative ed accessorie in aggiunta a quelle penali. Successivamente ulteriori modifiche, sono state introdotte nel 2003, 2004 e 2006 da vari decreti legislativi. I reati contro il diritto d' autore, sono perseguibili d' ufficio, per cui al fine di metter in moto la macchina della Giustizia, è sufficiente presentare una denuncia alle autorità competenti G.d.F. o Procura della Repubblica. La prescrizione, ovvero il termine ultimo per la presentazione della denuncia e della relativa notizia di reato, è quinquennale. Anche in tale settore la G.d.F. compie un' attività investigativa importante al contrasto della pirateria informatica e di tutte quelle opere tutelate dal diritto d' autore.

Paragrafo quattro

Gli articoli **416 e 416 bis del codice penale**, contengono i reati previsti per l'associazione a delinquere e l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli stessi non debbono esser confusi con gli articoli 110, 111, e 112 dello stesso codice che, prevedono il concorso di persone nel reato e le relative circostanze aggravanti. Per tale motivo al fine di contestare i reati associativi ci vuole “*un quid pluris*” rispetto al concorso. Da qui nasce la definizione appropriata di criminalità organizzata o crimine organizzato, con la quale: si indica quella attività criminosa svolta da organizzate ed agguerrite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita, approssimata ed estemporanea per la commissione di reati ma, organizzate in maniera rigida e stabile con uno schema granitico, nel quale, identificare i soggetti promotori dell'associazione ed i relativi associati. Il tutto nell'associazione **di tipo mafioso** amalgamato: **dalla caratteristica e peculiarità della gerarchia del tipo militare, dall'utilizzo e/o possesso delle armi; il tutto unito dal vincolo dell'omertà ed intimidazione.** In tale contesto, si colloca anche il reato transnazionale. Il noto Corona Virus o Covid 19 che dir si voglia che, in tale periodo sta martoriando il Mondo intero, è purtroppo la dimostrazione di come la società sia interamente globalizzata e con essa globalizzazione, “anche i reati si globalizzano”. Il concetto è: “rete globale della Società Criminale Organizzata” che, compie reati nel mondo tramite condotte anti giuridiche le quali, vengono svolte in più Stati. Nello specifico si parla di:

- trafficanti di droga, riciclaggio di denaro, terrorismo e spionaggio internazionale.

La nostra legge di riferimento è la n. 146 del 16/03/2006, che ha ratificato e recepito i protocolli adottati con la convenzione ad opera dell'assemblea generale delle Nazioni Unite. In particolare l'art. 3, della citata legge, definisce quale reato transnazionale “*il reato punito con al pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia per l'appunto coinvolto un gruppo criminale organizzato*”.

I requisiti per identificare un reato transnazionale sono:

- 1) la condotta criminosa deve esser commessa in più di uno Stato, almeno due;
- 2) ovvero il reato sia commesso in uno Stato ma, una parte sostanziale della sua preparazione pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- 3) ovvero sia commesso in uno Stato ma, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato ed impegnato in attività criminali in altri Stati;
- 4) ovvero sia commesso in uno Stato ma, abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Riassumendo:

“ la criminalità transnazionale può esser definita come una serie di attività criminali che si estendono in diversi paesi e che violano contemporaneamente le leggi di diversi paesi”.

Questo comporta la cooperazione fra più Forze di Polizia ed il necessario coinvolgimento di più Autorità Giudiziarie.

Paragrafo cinque

Per meglio capire l' **evoluzione della legislazione antimafia**, dobbiamo fare alcuni riferimenti storici sul fenomeno criminale che, sembra esser cominciato a nascere, già nella metà del 600, allorquando un gruppo di nobili, si riunì in segreto in quel di Palermo, al fine di poter organizzare una rivolta armata contro i governati del tempo. Da quel momento e la storia lo insegna, ci sono stati altri momenti in cui i vari gruppi criminali si sono costituiti, al fine di destabilizzare l' organigramma dello Stato ed in quel periodo esistente: esempio fra tutti fù *il fenomeno del Brigantaggio*. Arrivando ora a parlare dei nostri giorni, possiamo senza dubbio affermare che, l' anno di riferimento nel quale ci fù il primo provvedimento serio ed univoco volto a contrastare in modo organico la mafia, (attraverso una disciplina specifica rispetto alle altre forme di delinquenza organizzata) risale all' anno **1982**, tramite l' approvazione della così detta "Legge Rognoni / La Torre". Il tutto avvenne in un momento storico in cui, la commissione di efferati omicidi, fece comprendere al legislatore che, gli stessi non potevano essere stati assolutamente compiuti, da una criminalità con delinquenza comune. Vi indico ora, quali sono stati nel tempo ed in ordine cronologico i provvedimenti legislativi che lo Stato Italiano ha emanato nel tempo. Purtroppo per una questione di spazio non li potrò spiegare tutti nel dettaglio ma, vi fornirò solo i riferimenti normativi i quali, se vorrete, potete approfondire Voi stessi, essendo degli operatori di Polizia Giudiziaria seri e preparati professionalmente:

- 1) Legge n. 1423 del 1956: “ *misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*”. Persone socialmente pericolose alle quali la magistratura può applicare le misure di prevenzione, a prescindere o meno dalla commissione di altri reati;
- 2) Legge n. 575 del 1965: “ *disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso*”. Misure di prevenzione estese anche a soggetti sospettati di appartenere ad associazioni mafiose;
- 3) Legge n. 646 del 1982: (dopo l' uccisione di Pio della Torre e del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa) “ *previsione anche delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, con l' istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della Mafia*”. La citata legge, introdusse nel codice penale anche l' art. 416 bis, con l' introduzione della confisca dei beni, oggetto dell' attività mafiosa;

- 4) Legge n. 726 del 1982:” *misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa*” che, istituisce l’ Alto Commissario a cui vengono all’ uopo conferiti speciali poteri, ampliati ulteriormente con la legge n. 486 del 1988;
- 5) Legge n. 663 del 1986: “ *modifiche della legge sull’ ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale*”. Introduzione del art. 41 bis ordinamento penitenziario, a tutti conosciuto come il carcere duro;
- 6) Legge n. 55 del 1990: “ *nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre grave forme di manifestazione di pericolosità sociale*” in riferimento soprattutto ai reati economici e finanziari, nonché alla trasparenza negli appalti pubblici dello Stato, Regioni ed Enti Locali;
- 7) Leggi n. 197, 82, 203, 410, del 1991 nelle quali: “ *ancor di più si ribadisce con forza e determinazione la lotta alla criminalità organizzata, da parte dello Stato*”. Nello specifico:
 - A) limitazione all’ utilizzo del contante, dei titoli al portatore nelle transazioni con contrasto al sistema finanziario a scopo di evasione fiscale e riciclaggio di denaro sporco;
 - B) nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione, con il blocco dei beni di famiglia, protezione dei pentiti e testimoni di giustizia, con il relativo trattamento economico per coloro che collaborano con la giustizia (così detto sistema premiale per i collaboratori);
 - C) provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata con ulteriore trasparenza e buon andamento dell’ attività amministrativa;
 - D) disposizioni urgenti per il coordinamento della attività informatica ed investigativa nella lotta contro la criminalità organizzata, tramite l’ istituzione della Procura Nazionale Antimafia, e della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
- 8) Legge n. 356 del 1992: “ *modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*” che, inasprisce le misure di prevenzione patrimoniale in relazione ai reati di traffico di armi e stupefacenti;
- 9) Legge n. 47 del 1994: “ *comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia che, obbliga la P.A. alla verifica di elementi ostativi alla stipula di contratti, appalti, concessioni*”, verso coloro i quali possano esser considerati inseriti in contesti criminali e/o associativi. Si prevede anche, la previsione urgente in materia di confisca di valori economici ingiustificati e dei quali, non si è in grado di dimostrare la liceità della provenienza;

- 10) Legge n. 109 del 1996: “ *disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati alla mafia*”;
- 11) Legge n. 125 del 2008: “ *inasprisce ancor di più le pene previste per il reato associativo e ne prevede l’ applicazione anche alle associazioni straniere*”;
- 12) Legge n. 94 del 2009: “ *disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”. Si ampliano le prerogative del Procuratore Nazionale Antimafia e del Direttore della DIA;
- 13) Legge n. 26 del 2010: “ *disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nonché in materia di rifiuti nella regione Campania*”. Pericolo di infiltrazioni mafiose nella gestione delle calamità;
- 14) Legge n. 10 del 2011: “ *interventi urgenti in materia tributaria e fiscale e di sostegno alle famiglie ed alle imprese vittime di reati mafiosi, quali l’ usura e l’ estorsione*”;
- 15) Legge n. 3 del 2012: “ *disposizioni in materia di usura ed estorsione mafiosa che, comportano il fallimento dell’ impresa a causa di tali crimini commessi dall’ associazione a delinquere*”. Conseguente gestione della crisi economica da sovra indebitamento delle persone offese, con conseguenti aiuti alle vittime del reato, al fine di evitare di non cadere in mano agli usurai.

Paragrafo sei

Gli atti ablatori, sono atti posti in essere dalla P.A. e possono essere sia di natura amministrativa che penale e la cui applicazione serve a produrre effetti sfavorevoli, quali ad esempio la privazione od estinzione di alcuni diritti propri, nella sfera giuridica dei suoi destinatari.

In particolare, nella materia penale delle misure ablativo ne parlava già Cesare Beccaria, nella sua opera Dei delitti e delle Pene, allorquando scriveva che i delitti “ *E’ meglio prevenirli che punirli*” se si vuole avere una società più giusta e civile. Alla luce di ciò, possiamo senza altro affermare che le misure ablativo nel nostro sistema penale sono dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti considerati socialmente pericolosi. Possono essere pertanto applicate, indipendentemente dalla commissione al momento o meno di un reato, di un precedente reato, tale per cui ne deriva la denominazione di misure *ante delictum o praeter delictum*.

In Italia abbiamo due tipologie che sono le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Le prime presuppongono la commissione di un fatto reato anche tentato, così come previsto negli articoli 49 e 115 del codice penale; le seconde viceversa prescindono da tale presupposto e sono applicate sulla base di indizi di pericolosità sociale, contemplati dalla legge.

Per una questione di tempo e spazio limitato che ho nella scrittura della presente monografia, vi parlerò nello specifico delle misure di prevenzione che, in relazione al vostro lavoro di ufficiali di P.G. ritengo essere quelle più importanti. Le stesse, traggono origine dalla repressione penale degli oziosi e dei vagabondi, i quali oltre a non svolgere nessun lavoro, erano anche privi di un domicilio e dimora idonei. Per tale motivo la legge del tempo ne prevedeva le relative sanzioni, a prescindere dalla loro o meno pericolosità sociale.

Oggi e fortunatamente il concetto giuridico della loro applicabilità è più granitico e garantista della persona, *nel senso che è legato alla condizione della pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla sua condizione di vita che, comunque deve essere legata al crimine*. Es: oggi al vagabondo innocuo che vive per strada non si può assolutamente applicare tale misura, al contrario di come avveniva in passato.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono queste misure:

- 1) Avviso orale: consiste specificatamente ad un invito a cambiare condotta di vita e rivolto ad un destinatario, da parte del Questore laddove, si possa configurare una condotta (del soggetto destinatario della notifica dell' avviso), poco incline al rispetto delle regole e comunque irrispettosa di una buona condotta da tenere all' interno della società. Es: l' incensurato che frequenta però dei soggetti pregiudicati; nel senso chi v`a con lo zoppo, impara a zoppicare....

L' avviso orale è in qualsiasi momento revocabile a richiesta dell' interessato, in considerazione della sua semplicità giuridica, tanto da esser definito anche avviso orale semplice. Il Consiglio di Stato, ha stabilito che lo stesso non può esser considerato una vera e propria misura di prevenzione ma, ne è il presupposto iniziale imprescindibile al fine di poter emettere le successive misure preventive considerate tali, da poter esser catalogate in: Personali e Patrimoniali.

Quelle personali sono:

- Rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sempre emesso dal Questore, con il quale si impone il ritorno in forma coatta nel Comune di residenza, a tutti quei soggetti considerati pregiudicati dalla legge ed al contempo pericolosi per la sicurezza ed ordine pubblico;
- Sorveglianza speciale : è la misura più grave e viene applicata quando ci si trova in presenza **di un soggetto particolarmente pericoloso per la società**, gravato altresì da precedenti penali di grave entità, desumibili dal suo certificato penale.

Il solo SDI in uso alle forze di polizia di per sé non è sufficiente per richiedere tale misura se lo stesso, non è per l'appunto coadiuvato e supportato , dal certificato penale del soggetto (precedenti penali) e certificato dei carichi pendenti (processi in corso) che, possono essere richiesti presso l' ufficio del casellario giudiziale ubicato, presso ogni Procura della Repubblica.

Tale misura viene disposta dal Giudice a seguito di un procedimento giurisdizionale, all' uopo preposto in camera di consiglio. Nello specifico si tratta del divieto di soggiorno in una o più province e/o Comuni, l' obbligo di soggiorno nel proprio Comune di residenza o dimora abituale anche mediante l' applicazione dell' obbligo della permanenza (del soggetto destinatario del provvedimento in questione), notturna domiciliare in casa.

La norma di riferimento della misura di prevenzione è il decreto legislativo n. 159 del 06 Settembre 2011.

Quelle patrimoniali, introdotte dalla Legge n. 646 del 1982, sono:

- Il sequestro: è un provvedimento di natura cautelare emesso dal Giudice, qualora e sulla base di sufficienti indizi di reità indicati dal P.M. e dalla P.G. , si sospetti che i beni patrimoniali di cui disponga l' indiziato, siano frutto e provento di attività illecite o ne costituiscano il loro reimpiego economico;
- La confisca: costituisce un provvedimento ablativo emesso da parte dello Stato su quei beni sequestrati in maniera definitiva, dei quali non si sia potuta dimostrare la legittima provenienza e detenzione, tale per cui vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

In conclusione possiamo affermare che il “ lait motiv” delle misure di prevenzione, è il collegamento non solo ed in relazione a più condotte presuntive criminali del soggetto posto sotto osservazione ma, anche ai soli meri atti preparatori al reato i quali, come tali, possono limitarsi anche solo ad un preciso e circoscritto comportamento delittuoso.

Paragrafo sette

Tutto parte dalla Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 30 Marzo 1961, ratificata in Italia con la Legge n. 412 del 05 Giugno 1974.

Scopo principale della suddetta convenzione, fu quello di richiedere ai paesi firmatari l' istituzione di un Servizio Nazionale di coordinamento volto ad una maggiore rapidità nei rapporti di cooperazione internazionale. Il tutto tramite l' applicazione di misure di repressione e di prevenzione comuni ed attraverso una stretta collaborazione fra essi Stati.

Stesso concetto di cui sopra fu ripreso, dalla Convenzione sulle sostanze stupefacenti di Vienna del 21 Febbraio 1971, *in Italia recepita con la Legge n. 385 del 25 Gennaio 1981.*

Andiamo ora ad esaminare le varie leggi che nel tempo si sono succedute per affrontare e cercare di risolvere il problema:

1) Legge n. 318 del 05 Novembre 1990:

si rafforza ulteriormente l' aspetto di cooperazione e coordinamento tra i vari istituti nazionali antidroga come i pilastri fondamentali della lotta al traffico internazionale di stupefacenti e sostanze psicotrope. Il tutto al fine di facilitare gli scambi di informazioni fra i vari paesi membri nonché, di personale ed esperti del settore, inclusa l' assegnazione di agenti ed ufficiali di P.G. di collegamento. In Italia già la legge n. 121 del 1981, prevedeva l' istituzione del Servizio Centrale Interforze Antidroga, posto all' interno della direzione centrale della Polizia Criminale.

Non vi è dubbio che l' evoluzione storico legislativa della quale abbiamo parlato sino ad ora, ha avuto il suo culmine normativo con l' emanazione **del D.P.R. n. 309 del 1990**, con il quale si raggiunge una piena armonizzazione dei principi cardine dichiarati a Vienna del 1988.

In particolare è stata prevista la nascita del Comitato Nazionale di Coordinamento per l' azione antidroga, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché, dei vari Ministri a vario titolo interessati alla materia, con lo scopo, di promuovere l' indirizzo della politica generale di prevenzione e repressione contro l' illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il tutto anche tramite accordi internazionali.

Nello specifico gli articoli 73 e 74 del citato D.P.R. prevedono espressamente quale sia la condotta vietata nella coltivazione, detenzione, cessione e spaccio delle sostanze stupefacenti, anche in forma associativa internazionale, con l' indicazione delle relative pene previste.

L' art. 75 al contrario prevede solo ed esclusivamente la detenzione molto modica di una sostanza stupefacente per l' Uso Personale, prevedendo in tal caso la relativa sanzione amministrativa da parte del Prefetto. Alla luce di ciò pertanto in Italia, l' uso personale non è considerato reato ma, non è comunque assolutamente consentito.

- 2) Legge n. 16 del 15 Gennaio 1991: si è fatto un ulteriore passo avanti nella lotta alla droga, istituendo la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, con lo scopo di migliorare e mantenere i rapporti con le altre forze di Polizie Estere, anche attraverso gli esperti antidroga operanti all' estero e tramite uffici di P.G. operanti al di fuori del territorio nazionale.

Possiamo pertanto concludere il nostro discorso affermando che:

il sistema normativo Italiano si è dotato nel tempo di appositi istituti e misure volti ad avere una piena Cooperazione Internazionale, al fine di prevenire e combattere un crimine perpetrato in più Stati, tale per cui, si rende assolutamente necessario ed indispensabile un intervento sinergico e costante nel tempo, volto al contrasto internazionale da parte dei vari paesi coinvolti.

Grazie a tutti Voi per la collaborazione e per i preziosi suggerimenti forniti.

Duc in Altum.

Argomenti di Diritto e Procedura Penale